

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE
(CLASSE LM-85)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag.5
Art. 14 – Trasparenza	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche LM-85, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti.

Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:

- a) laurea di primo livello nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della Formazione;
- b) laurea di vecchio o nuovo ordinamento in Scienze della formazione primaria, oppure lauree equipollenti;
- c) altro diploma di laurea di vecchio e nuovo ordinamento e possesso di almeno 60 crediti formativi universitari nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-PED, M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA, M-STO, L-FIL-LETT. Di questi 60 crediti almeno 15 devono riferirsi ai settori scientifico-disciplinari di area pedagogica M-PED.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato da un'apposita Commissione attraverso l'esame del

curriculum accademico dello studente. Se la verifica non dà un esito pienamente positivo, cioè in caso di percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, la Commissione assegna allo studente specifiche integrazioni curriculari da completare entro i termini assegnati e comunque entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS, con le seguenti modalità: percorso formativo a carico dello studente su indicazione della Commissione, con esami da sostenere prima dell'iscrizione.

Ulteriori informazioni operative sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell'apposito Bando o Avviso.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale, cioè solide conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, con particolare riferimento al livello conseguito nelle conoscenze e competenze di base nelle discipline filosofiche, socio-antropologiche, psicologiche, storiche, letterarie.

La preparazione iniziale viene verificata attraverso un colloquio individuale e/o l'esame dei titoli allegati dal candidato alla domanda di valutazione, con particolare riguardo alla laurea triennale conseguita e al superamento di una soglia di votazione (resa nota annualmente entro e non oltre la pubblicazione dell'Avviso per l'accesso al CdS) nella laurea triennale. Tale verifica viene svolta dalla Commissione al più tardi entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS.

4. Nel caso in cui, per la coorte di riferimento, l'accesso sia a numero programmato, le modalità di selezione saranno disciplinate dall'Avviso per l'accesso al CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.des.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del Corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.des.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del CdS.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata di norma in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione

collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer, oppure progetti di ricerca-azione individuali o di gruppo. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, verrà verificata attraverso prove scritte e/o orali, prove pratiche di laboratorio e/o test al computer il cui esito positivo determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti.

I risultati dei tirocini formativi facoltativi verranno verificati tramite la valutazione espressa dal tutor ospitante e la relazione presentata dallo studente; l'esito positivo determinerà l'attribuzione di crediti formativi a libera scelta.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti per intero in sostituzione degli insegnamenti del CdS, in seguito a verifica da parte di un'apposita Commissione Erasmus. Il riconoscimento, in linea con il D.M. 26 luglio 2007 n. 386, si basa sulla verifica della coerenza dell'intero piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari, nel periodo da novembre a dicembre (gli appelli sono offerti nelle identiche modalità indicate nel programma dell'insegnamento e vengono pubblicizzati in funzione delle tempistiche previste nel Regolamento Appelli approvato annualmente dagli Organi dipartimentali competenti; gli appelli sono pubblicizzati mediante il Calendario Appelli). Inoltre, possono essere eventualmente previsti appelli straordinari nel periodo da marzo a maggio (gli appelli sono offerti nelle identiche modalità indicate nel programma dell'insegnamento, vengono concordati dagli studenti con i docenti e sono reperibili unicamente sul portale ESSE3).

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione ad appelli d'esame dello stesso insegnamento nel caso siano state già effettuate n. 3 iscrizioni ad appelli nell'arco di un anno solare. Detta limitazione non si applica agli studenti fuori corso.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il

conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il Corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso delle competenze e conoscenze curriculari di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, secondo le modalità illustrate nell'apposito Avviso.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, i riconoscimenti dei CFU conseguiti saranno valutati caso per caso dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

I criteri di riconoscimento adottati nel dettaglio sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito www.des.unimore.it.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Nel caso in cui siano convalidati esami che, nel Manifesto degli Studi del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, corrispondono a un modulo di un esame integrato, il voto finale sarà la media tra il voto conseguito nell'esame da sostenere e quello relativo all'esame convalidato.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti non possono, di norma, presentare un piano di studio individuale.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte nell'ambito di tutti gli insegnamenti impartiti presso il Dipartimento, oppure presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa autorizzazione. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Per ciò che riguarda i CFU relativi alle attività a libera scelta, essi potranno essere conseguiti indifferentemente nel primo o nel secondo anno di corso.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella elaborazione e discussione di una tesi scritta (saggio o prodotto multimediale), di carattere teorico o empirico, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore.

Nel caso in cui lo studente lo richieda e il relatore sia d'accordo, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana. I membri della Commissione potranno rivolgere domande al candidato sia in italiano sia nella lingua straniera. Il candidato dovrà comunque dimostrare di saper rispondere anche in italiano.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono sulla base di apposita

richiesta presentata dagli studenti interessati al relatore prescelto e valutata dal CCdS.

3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque e non più di undici membri, di cui almeno uno deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice, entro il numero massimo di 3 membri, anche professori di Dipartimenti o Atenei diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, cultori della materia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore di Dipartimento, o dal Presidente del CCdS ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero, in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

4. Limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus, i CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale possono essere suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame;

b) del punteggio di 0,1 assegnato a ogni lode;

c) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.

Per l'incremento di voto è previsto un limite massimo di 8 (otto) punti.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode nonché, eventualmente, riconoscere alla tesi la dignità di stampa.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli Organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il Gruppo di Riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.des.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.